



COMUNE DI MONTEMAGGIORE AL METAURO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COD. ISTAT 41037

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 37 del 08-09-16

Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI COLLI AL METAURO A SEGUITO FUSIONE DEI COMUNI DI MONTEMAGGIORE AL METAURO, SALTARA E SERRUNGARINA (ART. 9 L.R. N. 10/

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di settembre alle ore 21:15, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione Straord.urgenza ed in Prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

ALESI ALBERTO	P	GUIDI MATTEO	P
ORDONSELLI MARIO	A	MARINELLI MILENA	P
KHADEM HOSSEINI ALESSANDRA	P	RUGGERI FILIPPO	P
TRAMONTANA LUCA	P	FABIANI LUCA	P
LONDEI FILIPPO	P	PRIMAVERA EMANUELA	P
ANSELMINI ANGELO	P		

assegnati n. 11 presenti n. 10

in carica n. 11 assenti n. 1

Partecipa il Segretario Sig. SEVERINI ROBERTO

Il Presidente Sig. ALESI ALBERTO in qualità di SINDACO , visto l'art. 50, 2^ c., D.Lgs. 267/2000, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

**LONDEI FILIPPO
MARINELLI MILENA
RUGGERI FILIPPO**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Con le delibere Consiliari n.25 del 5/7/2016 del Comune di Serrungarina, n. 36 del 9/7/2016, del Comune di Saltara e n. 31 del 9/7/2016 Comune di Montemaggiore al Metauro, hanno deciso:
 - *Di richiedere ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10, alla Giunta regionale di promuovere il procedimento per la presentazione di una proposta di legge per l'istituzione di un nuovo Comune a seguito della fusione dei Comuni Serrungarina, Montemaggiore al Metauro e Saltara;*
 - *Di dare atto che la denominazione del nuovo ente sarà la seguente: "Cittanuova" al Metauro;*
 - *Di riservarsi una diversa denominazione del nuovo ente, da individuare - congiuntamente alle altre Amministrazioni interessate - all'atto dell'espressione del parere che il Consiglio Comunale deve rendere sullo schema di proposta di legge regionale ex art.9 c.1 della L.R. 16 gennaio 1995 n.10, previa eventuali iniziative di consultazione popolare;*
 - *Di approvare la relazione di fattibilità, per la costituzione del nuovo Comune come da allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;*
 - *Di approvare la cartografia allegata "B" al presente atto, quale parte integrante, che identifica il perimetro del nuovo Comune derivante dal processo di fusione;*
 - *Di dare atto che la presente iniziativa è stata assunta alla luce delle risultanze positive di una prima serie di incontri politici promossi dalle Amministrazioni comunali;*
 - *Di esprimere quindi l'indirizzo politico - amministrativo di rendere, attraverso il confronto soprattutto con i cittadini, con le forze politiche, con le associazioni, con le organizzazioni sindacali e le attività economiche, il più partecipato possibile il percorso decisionale finalizzato alla costituzione del nuovo Comune, all'adozione del nuovo Statuto comunale ed all'elaborazione del programma di iniziative per la crescita e per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale.*
 - *Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche, alla Prefettura di Pesaro e Urbino ed alla Provincia di Pesaro e Urbino.*
- i comuni coinvolti nel percorso di fusione hanno trasmesso in data 15 luglio 2016 (Saltara e Serrungarina) e in data 18 luglio 2016 (Montemaggiore al Metauro) la suddetta istanza, con allegate le delibere dei rispettivi Consigli Comunali, alla Regione Marche per gli atti conseguenti;
- la Giunta Regionale nella seduta del 8 agosto 2016 con delibera n. 919 (allegato A) avente ad oggetto: " *Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)",* deliberava di presentare al Consiglio – Assemblea Legislativa Regionale la proposta di legge regionale n. 83/2016 unitamente alla relazione illustrativa ed alla scheda di analisi economico finanziaria di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 31/01;
- la Giunta Regionale con delibera n. 922 del 8/8/2016 ha adottata la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale avente a oggetto: " *Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge concernente l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) - Rettifica DGR n. 430 del 2/5/2016 "*;
- la Regione Marche con nota in data 31 agosto 2016 ha trasmesso il cronoprogramma del percorso di fusione, chiedendo, al fine di consentire l'approvazione della legge regionale istitutiva del nuovo comune con decorrenza 1/1/2017, di convocare con procedura d'urgenza i rispettivi consigli comunali entro giovedì otto settembre;
- con nota Prot. n. 5585 del 6/9/2016, acquisita al Prot. n. 5002 del 6/9/2016, il Presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, a seguito della presentazione della proposta di legge in oggetto, secondo quanto dispone l'art. 9, comma 1, della L.R. n. 10/95, ha richiesto il prescritto parere ai Consigli Comunali interessati e al Consiglio Provinciale territorialmente competente;
- il suddetto parere espresso dai Consigli Comunali deve essere inviato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta;

VISTO l'art. 9 (Pareri dei consigli comunali e provinciali), comma 1, della L.R. n. 10/95 che così

dispone: "1. La proposta di legge di cui all'articolo 8 e 8 bis, ritualmente presentata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è trasmessa entro quindici giorni ai consigli comunali interessati e al consiglio provinciale territorialmente competente, per la formulazione entro sessanta giorni dalla ricezione di un parere di merito.

2. La proposta di legge è successivamente inviata, unitamente ai pareri degli enti locali, alla competente commissione del consiglio regionale";

PRECISATO che all'esito di apposito sondaggio e del parere dei consiglieri dei comuni interessati dalla fusione è stata scelta la seguente *denominazione del nuovo ente*: **COLLI AL METAURO**;

CONSIDERATO:

- che la creazione di un unico centro di governo, in un territorio che proprio per ragioni storiche, sociali ed economiche ha già forti connotazioni di unitarietà, può consentire di avviare percorsi di virtuosità amministrativa e progetti sostenibili per lo sviluppo locale;
- che gli obiettivi che tale progetto di semplificazione istituzionale si propone, perseguono un miglioramento oltre alla riduzione della spesa pubblica, ragionevolmente prevedibile a seguito delle inevitabili economie di scala che una corretta gestione unitaria dei servizi determinerà;
- che la fusione dei tre Comuni possa portare ad una valorizzazione politico-amministrativa ed economica di un territorio che considerato nel suo complesso accoglierà una comunità di circa 12.000 abitanti;
- che l'omogeneità e l'integrazione dei territori interessati al progetto di fusione si è sviluppata e concretizzata in varie forme di collaborazione istituzionale, avendo le amministrazioni attivato una pluralità di servizi gestiti in comune;

RITENUTO, pertanto, di approvare la presente proposta e di inviarla tempestivamente alla Regione ed al Presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche;

VISTI:

- l'art. 133, c. 2 della Costituzione;
- la L.R. n. 10/1995;
- la L.R. n. 18/1980;
- il D.P.R. 318/2000;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 10.10.2012;
- gli articoli 15 e 16 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la legge 7 aprile 2014, n.56;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. **DI RECEPIRE**, quale parte integrante della presente deliberazione, la premessa narrativa che precede;
2. **DI DARE ATTO** che *la denominazione del nuovo ente, in sostituzione di quella precedentemente indicata, sarà la seguente: COLLI AL METAURO*;
3. **DI ESPRIMERE** parere favorevole alla proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta Regionale n. 83/2016 concernente: *"Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)"*, precisando che la denominazione del nuovo ente sarà COLLI AL METAURO;
4. **DI INVIARE** la presente deliberazione alla Regione ed al Presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche per gli adempimenti conseguenti;

Infine,

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto dovendo la procedura concludersi con l'indizione del referendum consultivo ai sensi di quanto previsto dalle vigenti normative in materia;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: "*4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*"

PROPONE

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO

VISTA la proposta.

Si apre la discussione.

Illustra il Sindaco. Il primo cittadino spiega le ragioni del cambiamento del nome del nuovo comune che in sostituzione della denominazione indicata nella prima deliberazione del consiglio comunale, Cittanuova al Metauro, a seguito della consultazione dei cittadini e del successivo voto dei consiglieri dei comuni coinvolti nella fusione, è stato individuato in Colli al Metauro.

Il consigliere Primavera chiede se la votazione dei cittadini sia stata una valutazione aperta, oppure ristretta a dei nominativi già individuati. Il Sindaco precisa che nel sondaggio erano presenti i nomi emersi dal coinvolgimento delle scuole del territorio, contemporaneamente vi era la possibilità di indicare ulteriori toponimi. Alla fine, tra i nomi più votati da parte dei cittadini, i consiglieri hanno scelto Colli al Metauro. Il Sindaco precisa che tale toponimi è leggermente diverso da Trecolli al Metauro, quello che ha ricevuto il maggior numero di voti. Tale modifica è avvenuta sia per ragioni informatiche, Tre colli al Metauro ha troppi caratteri, sia per differenziare la denominazione del nuovo ente dal comune di Trecastelli.

Il consigliere Ruggeri ribadisce a nome del suo gruppo la contrarietà al progetto ed anche alla scelta del nome. Il consigliere stigmatizza la scelta di avere prima coinvolto gli alunni delle scuole e successivamente di avere scelto con una modalità diversa. Secondo il consigliere una volta assunta la decisione di demandare alle scuole del territorio la scelta del nome non è stato corretto andare in un'altra direzione. Tra l'altro, riporta ancora il consigliere, questo ha determinato anche delle reazioni negative negli alunni coinvolti.

Il Vice Sindaco precisa che comunque i nomi sottoposti al sondaggio popolare erano anche quelli proposti dagli alunni.

Si chiude la discussione.

CON la presenza di n° 10 Consiglieri;

Voti contrari n° 2 (Ruggeri-Primavera);

Voti favorevoli n° 8 (maggioranza + Fabiani) legalmente espressi per alzata di mano;

A P P R O V A

la proposta di deliberazione sopra trascritta.

INFINE, con separata votazione,


CON la presenza di n° 10 Consiglieri;

Voti contrari n° 2 (Ruggeri-Primavera);


Voti favorevoli n° 8 (maggioranza + Fabiani) legalmente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

 Regione Marche – Assemblea Legislativa
A00: Registro Unico Assemblea Legislativa

0005585 | 06/09/2016
CRMARCHE | P
1.5.3/2016/SEQ/56

Al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino
provincia.pesarourbino@legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Montemaggiore al Metauro
comune.montemaggiore@pecitaly.it

Al Sindaco del Comune di Saltara
amministrativo.marchegiani@pecitaly.it

Al Sindaco del Comune di Serrungarina
comuneserrungarina@pecitaly.it

OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 83/2016, concernente l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella regione Marche), invio, per il parere di merito, la proposta di legge regionale n. 83/2016 concernente l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Antonio Mastrovincenzo)



www.assemblea.marche.it

proposta di legge n. 83

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 26 agosto 2016

ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI
MONTEMAGGIORE AL METAURO, SALTARA E SERRUNGARINA,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DELLA
LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10
"NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE"

Signori Consiglieri,
i Comuni di Montemaggiore al Metauro, di Saltara e di Serrungarina, dopo aver esercitato in forma associata molteplici funzioni e servizi, hanno deliberato di richiedere alla Giunta regionale l'adozione di una proposta di legge per la fusione mediante istituzione di un nuovo Comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 10/1995, proponendo, per il nuovo Comune, la denominazione di Cittanuova al Metauro.

La Giunta regionale è quindi tenuta ad adottare la proposta di legge e a presentarla all'Ufficio di Presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 10/1995.

Acquisiti i previsti pareri della Provincia di Pesaro-Urbino e dei Consigli comunali interessati, la proposta di legge viene trasmessa alla competente Commissione assembleare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 10/1995.

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, dopo che la Commissione assembleare si è espressa sulla proposta di legge, delibera sull'indizione del referendum consultivo previsto dall'articolo 10, comma 1, della l.r. 10/1995.

Il Presidente della Giunta regionale fissa quindi con proprio decreto la data di effettuazione del referendum (articolo 10, comma 2).

L'iter del procedimento legislativo sopra descritto merita una sollecita definizione, considerato che la fusione è stata chiesta dai Comuni per addivenire a una semplificazione organizzativa da cui deriveranno un miglioramento dell'efficienza dei servizi e maggiori op-

portunità di accesso a contributi pubblici, da destinare a investimenti per lo sviluppo sociale ed economico delle collettività locali.

L'articolo 1 della proposta di legge istituisce il nuovo Comune mediante fusione dei confinanti comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con la proposta denominazione di "Cittanuova al Metauro".

L'articolo 2 assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi dopo la fusione.

L'articolo 3 disciplina la successione del nuovo Comune nelle funzioni e nei rapporti giuridici pendenti presso i Comuni che propongono la fusione.

L'articolo 4 prevede il riconoscimento di priorità per il nuovo Comune in sede di programmazione e del riparto delle risorse economiche destinate ai Comuni.

L'articolo 5 detta le norme necessarie ad assicurare la continuità amministrativa, prevedendo in particolare la nomina di un commissario governativo per la gestione, ai sensi della normativa statale.

L'articolo 6 contiene la dichiarazione di invarianza finanziaria, in quanto la copertura degli oneri indiretti, relativi al rimborso ai Comuni delle spese relative al referendum consultivo sulla proposta di legge regionale, è garantita per la disponibilità dell'importo di euro 160.000,00 nel capitolo 2180110006 del bilancio di previsione 2016/2018 per l'annualità 2016.

L'articolo 7 contiene la dichiarazione di urgenza della proposta di legge.

Art. 1
(Istituzione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituito nella Provincia di Pesaro-Urbino un unico Comune denominato Cittanuova al Metauro, mediante fusione dei Comuni contermini di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina.

2. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina.

Art. 2
(Partecipazione e decentramento)

1. Lo statuto del nuovo Comune assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Lo statuto del nuovo Comune prevede l'istituzione del municipio nel territorio delle comunità d'origine in cui non è ubicata la sede comunale.

3. Lo statuto e il regolamento del nuovo Comune disciplinano l'organizzazione e le funzioni del municipio di cui al comma 2. Lo statuto può prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Art. 3
(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)

1. Le funzioni regionali già conferite ai Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina sono trasferite al Comune di nuova istituzione.

2. Il nuovo Comune subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione e in particolare:

- a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione;
- b) il personale dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), è effettuato nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della

legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 1990).

Art. 4

(Riconoscimento di priorità per il nuovo Comune)

1. Il nuovo Comune, per dieci anni a decorrere dalla data di costituzione:

- a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;
- b) è equiparato a un'unione dei Comuni o a un'associazione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative dei Comuni.

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti e i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono.

2. Fino all'insediamento degli organi del nuovo Comune a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Saltara alla data dell'estinzione.

3. Entro il 31 dicembre 2016 i Sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del nuovo Comune dalla data di istituzione, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2.

4. Al fine di agevolare e ottimizzare il procedimento di fusione, i Sindaci dei Comuni interessati si costituiscono in comitato, con compiti consultivi e propositivi nei confronti del commissario di cui al comma 2.

5. Se non disposto diversamente nell'intesa di cui al comma 3, la sede provvisoria del nuovo Comune è individuata nel Comune di Saltara.

6. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal Comune di

nuova istituzione, restano in vigore gli strumenti urbanistici dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li hanno approvati.

7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Comune di nuova istituzione, per le funzioni e i servizi a esso spettanti continuano ad applicarsi, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi Comuni.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano oneri diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



Allegato 2

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie,

Considerato che la legge non prevede oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

Vista la circolare del Segretario generale prot. n. 7620 del 14 dicembre 2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo";

DICHIARANO

che dalla proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)", non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale
(Fabrizio COSTA)

Il Dirigente del Servizio Risorse
finanziarie e politiche comunitarie
(Maria Di BONAVENTURA)

h

y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MONTEMAGGIORE AL METAURO, SALTARA E SERRUNGARINA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10 (NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE)".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI la proposta di legge regionale recante: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)" e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dalla PF Attività normativa;

RITENUTO, per i motivi riportati nella relazione che accompagna la suddetta proposta, di presentarla al Consiglio – Assemblea legislativa regionale;

VISTA la proposta del Segretario generale-Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 30, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di presentare al Consiglio – Assemblea legislativa regionale l'allegata proposta di legge regionale "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)" unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato 1) e alla scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Allegato 2).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio COSTA)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca CERISCIOLI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La PF Attività normativa ha predisposto, d'intesa con il Segretario generale-Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, l'allegata proposta di legge regionale.

I motivi che hanno portato alla redazione della proposta di legge si possono desumere dalla relazione illustrativa che l'accompagna.

In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 25 luglio 2016, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale.

Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

Alla proposta è allegata la scheda di analisi economico – finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31.

IL DIRIGENTE DELLA PF
ATTIVITÀ NORMATIVA
(Paolo COSTANZI)

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE-CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Fabrizio COSTA)

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio COSTA)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MONTEMAGGIORE AL METAURO, SALTARA E SERRUNGARINA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10 (NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE)".

Signori Consiglieri,

I Comuni di Montemaggiore al Metauro, di Saltara e di Serrungarina, dopo aver esercitato in forma associata molteplici funzioni e servizi, hanno deliberato di richiedere alla Giunta regionale l'adozione di una proposta di legge per la fusione mediante istituzione di un nuovo Comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 10/1995, proponendo, per il nuovo Comune, la denominazione di Cittanuova al Metauro.

La Giunta regionale è quindi tenuta ad adottare la proposta di legge e a presentarla all'Ufficio di Presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 10/1995.

Acquisiti i previsti pareri della Provincia di Pesaro-Urbino e dei Consigli comunali interessati, la proposta di legge viene trasmessa alla competente Commissione assembleare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 10/1995.

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, dopo che la Commissione assembleare si è espressa sulla proposta di legge, delibera sull'indizione del referendum consultivo previsto dall'articolo 10, comma 1, della l.r. 10/1995.

Il Presidente della Giunta regionale fissa quindi con proprio decreto la data di effettuazione del referendum (articolo 10, comma 2).

L'iter del procedimento legislativo sopra descritto merita una sollecita definizione, considerato che la fusione è stata chiesta dai Comuni per addivenire a una semplificazione organizzativa da cui deriveranno un miglioramento dell'efficienza dei servizi e maggiori opportunità di accesso a contributi pubblici, da destinare a investimenti per lo sviluppo sociale ed economico delle collettività locali.

L'articolo 1 della proposta di legge istituisce il nuovo Comune mediante fusione dei confinanti comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con la proposta denominazione di "Cittanuova al Metauro".

h
y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'articolo 2 assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi dopo la fusione.

L'articolo 3 disciplina la successione del nuovo Comune nelle funzioni e nei rapporti giuridici pendenti presso i Comuni che propongono la fusione.

L'articolo 4 prevede il riconoscimento di priorità per il nuovo Comune in sede di programmazione e del riparto delle risorse economiche destinate ai Comuni.

L'articolo 5 detta le norme necessarie ad assicurare la continuità amministrativa, prevedendo in particolare la nomina di un commissario governativo per la gestione, ai sensi della normativa statale.

L'articolo 6 contiene la dichiarazione di invarianza finanziaria, in quanto la copertura degli oneri indiretti, relativi al rimborso ai Comuni delle spese relative al referendum consultivo sulla proposta di legge regionale, è garantita per la disponibilità dell'importo di € 160.000,00= nel capitolo 2180110006 del bilancio di previsione 2016-2018 per l'annualità 2016.

L'articolo 7 contiene la dichiarazione di urgenza della proposta di legge.

4
Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MONTEMAGGIORE AL METAURO, SALTARA E SERRUNGARINA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10 (NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE)".

Art. 1
(Istituzione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituito nella Provincia di Pesaro-Urbino un unico Comune denominato Cittanuova al Metauro, mediante fusione dei Comuni contermini di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina.

2. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina.

h
y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2

(Partecipazione e decentramento)

1. Lo statuto del nuovo Comune assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Lo statuto del nuovo Comune prevede l'istituzione del municipio nel territorio delle comunità d'origine in cui non è ubicata la sede comunale.
3. Lo statuto e il regolamento del nuovo Comune disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi di cui al comma 2. Lo statuto può prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

h
Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3

(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)

1. Le funzioni regionali già conferite ai Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina sono trasferite al Comune di nuova istituzione.

2. Il nuovo Comune subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione e in particolare:

- a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione;
- b) il personale dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), di questo articolo è effettuato nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990).

G
Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4

(Riconoscimento di priorità per il nuovo Comune)

1. Il nuovo Comune, per dieci anni a decorrere dalla data di costituzione:

- a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;
- b) è equiparato a un'unione dei Comuni o a un'associazione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative dei Comuni.

S
Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
9 1 9

Art. 5
(Norme transitorie e finali)

1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti e i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono.

2. Fino all'insediamento degli organi del nuovo Comune a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Saltara alla data dell'estinzione.

3. Entro il 31 dicembre 2016 i Sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del nuovo Comune dalla data di istituzione, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2.

4. Al fine di agevolare e ottimizzare il procedimento di fusione, i Sindaci dei Comuni interessati si costituiscono in comitato, con compiti consultivi e propositivi nei confronti del commissario di cui al comma 2.

5. Se non disposto diversamente nell'intesa di cui al comma 3, la sede provvisoria del nuovo Comune è individuata nel Comune di Saltara.

6. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal Comune di nuova istituzione, restano in vigore gli strumenti urbanistici dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li hanno approvati.

7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Comune di nuova istituzione, per le funzioni e i servizi a esso spettanti continuano ad applicarsi, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi Comuni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano oneri diretti a carico del bilancio regionale.

11
/



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

h

y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 2

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie,

Considerato che la legge non prevede oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

Vista la circolare del Segretario generale prot. n. 7620 del 14 dicembre 2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo";

DICHIARANO

che dalla proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)", non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale
(Fabrizio COSTA)

Il Dirigente del Servizio Risorse
finanziarie e politiche comunitarie
(Maria Di BONAVENTURA)

h
y

"PARERI"

- art. 49 1^ comma e art. 147 bis 1^ comma del D.L.vo 267/2000-

-VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

M.Maggiore, li 6/9/2016

Il Responsabile del Settore Amm.vo



TORELLI Angela

Il Segretario Comunale



SEVERINI Roberto

-VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

M.Maggiore, li 6/9/2016

p. Il Responsabile del Settore Finanziario
BIONDI Giacomo

Il Segretario Comunale



SEVERINI Roberto

Il presente verbale, salva la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to ALESÌ ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEVERINI ROBERTO

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.


Dalla Residenza comunale, li 09-09-16

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Severini Roberto

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza Comunale, li 09-09-16

Il Segretario Comunale
Dott. Severini Roberto



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 09-09-16 al 24-09-16 ;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-09-16

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dalla Residenza comunale, li 26-09-16

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Severini Roberto